Pubblicato dal 25/11/08
al 9/12/08
IL MESSO COM/LE
Messo Comunale
Bernardo Giuseppe

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

PROV. DI PALERMO
PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO
DEI
FUOCHI CONTROLLATI
IN
AGRICOLTURA
E
NEL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
(Prov. Di Palermo)
Ufficio di Protezione Civile

Regolamento per l'impiego dei fuochi controllati in agricoltura e nel territorio comunale (Art.40 comma 1 L.R. 06.04.1996. n 16 modificata e integrata dalla L.R. 14/2006, con D.P. n. 297 del 4 giugno2008)

INDICE:

Art. 1 Attività vietate
Art. 2 Obbligo dei proprietari e conduttori di fondi
Art. 3 Fasce Parafuoco
Art.4 Tipologie d'interventi obbligatori e misure precauzionali
Art. 5 Perimetrazione dell' aree da bruciare
Art. 6 Prescrizioni del distaccamento Forestale
Art. 7 Interventi di bonifica
Art. 8 Norme da osservare
Art. 9 Comandi Militari
Art. 10 Avviso d'incendio al 1515 e a l 115
Art .11 Sanzioni amministrativa
Art. 12 massima divulgazione regolamento

Art. 1

Nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre d'ogni anno, è fatto divieto in prossimità di boschi, terreni cespugliosi, ricadenti nel territorio comunale:

- Di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi;
- Di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliosi;
- Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie ecc…;
- Bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- Usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate dall'ufficio Tecnico Comunale di concerto con quello di Polizia Municipale.

Art. 2

Tutti i proprietari possessori conduttori di fondi lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 Giugno d'ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 10 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso e alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza, non inferiore a 10 metri da scarpata e/o banchina, ove è possibile.

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio s'impegna a provvedere alla ripulitura delle scarpate e delle cunette delle strade di propria pertinenza utilizzando, dove questo non contrasti con le norme di salvaguardia ambientale, prodotti chimici.

Art. 3

Nei terreni coltivati a seminativo, dopo aver effettuato la mietitura, è fatto obbligo di realizzare, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.

Art. 4

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt 10, ove è possibile.

I concessionari d'impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi, gli utenti di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante per un raggio non inferiore a mt. 5.

L'Amministrazione Comunale, di concerto con il Corpo Forestale o con le altre forze di polizia, farà giusto sopralluogo e, se del caso, a diffidare i proprietari, affittuari, o coloro che, a qualsiasi titolo, godono di tali terreni ad eseguire i lavori di ripulitura del fondo, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedervi.

In caso d'inottemperanza i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, con spese ad esclusivo carico dei soggetti obbligati. La diffida e l'eventuale sanzione

amministrativa pecuniaria saranno comminate con provvedimento del Sindaco.

Art. 5

Nel periodo compreso dal 15giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, in deroga a quanto stabilito dall'Art.1, il distaccamento Forestale territorialmente competente può autorizzare, nelle ore mattutine non oltre le ore 9.00 ed in assenza di vento, la bruciatura di residui in lavorazione, raccolti in aree nette da qualsiasi residuo di materiale vegetale e a condizione che siano state prese tutte le misure precauzionali che rendono improbabile l'eventuale propagazione del fuoco in aree non controllati;

Dal 1° settembre, se le condizioni meteorologiche lo consentono:

Previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizioni che sono tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che s'inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre alla presenza d'operatori fino al totale spegnimento delle fiamme.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Art. 6

Chiunque accende il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, preventivamente deve organizzarsi con speciali mezzi di

arresto delle fiamme e attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente.
Le suddette operazione devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme a un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

Art. 7

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato

Art. 8

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:
para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a mt 10 dalle macchine;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc, dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno di lt. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati,in punti visibili dell'aia, cartelli con la dicitura "Vietato Fumare e/o innescare fiamme libere";
- l'eliminazione degli oli esausti seguirà la procedura che regola la materia;

Art. 9

I comandi militari,durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Art. 10

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" alle autorità locali di P.S., al Sindaco, responsabile della Protezione Civile Comunale.

Art. 11

Fermo restando le norme previste dagli art. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.00 ad euro 258.00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, cosi come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.
La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, con provvedimento del Sindaco.

Art. 12

Si fa obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare il presente Regolamento, al quale sarà data massima divulgazione.
Copia del presente regolamento sarà trasmessa:
- Prefettura di Palermo Uff . Protezione Civile;

- Dipartimento Protezione Civile;
- Assessorato Agricoltura e Foresta;
- Corpo Forestale;
- Provincia Regionale di Palermo Uff. Protezione Civile;
- Comando Carabinieri.
- Il presente regolamento dovrà essere pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio comunale ogni anno per l'intero periodo di cui all'art.1

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

(Provincia Reg.le di Palermo)

Paese delle Stelle

SETTORE 1°
SERVIZIO N° 1
UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO DEI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA E NEL TERRITORIO COMUNALE

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n°49 del 28.10.2008.

La citata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 10.11.2008 al 24.11.2008 ed è divenuta esecutiva in data 20.11.2008.

Il regolamento è stato ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 25.11.2008 al 09.12.008 ed è divenuto esecutivo il 10.12.2008.

Roccapalumba lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gaetani Liseo dr. Salvatore)